la Cooperativa mutuataria in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure, se richiesto dalla Cooperativa mutuataria ed in via eccezionale, rispettivamente in anni 25 (venticinque) e 10 (dieci) fermo rimanendo in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "semestralità non scontata", mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";

c) - spese legali e tecniche a carico della Cooperativa mutuataria;

3) - di dare mandato al Direttore Generale e, in sua vece, al Vice Direttore Generale, ciascuno con facoltà di firmare da solo, di eseguire le operazioni di cui si tratta e, ove occorra, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento delle operazioni stesse.

Il Comitato esprime parere favore-

Corporate Heritage & Historical Archive